

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 142, ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 ed, in particolare, l'articolo 20 che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo;

ATTESO che, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 27, comma 1, lettera c) della sopra richiamata legge regionale, per le banche di credito cooperativo che aderiscono ad un Organismo specializzato, la revisione è disposta dall'Organismo stesso riconosciuto dall'Amministrazione regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire i requisiti di idoneità e rappresentatività al fine di riconoscere gli Organismi specializzati;

VISTA la nota prot. n. 5470/Prod/Coop di data 5 marzo 2009, con la quale la Direzione centrale attività produttive ha trasmesso alla Banca d'Italia gli schemi dei provvedimenti relativi alla vigilanza cooperativa riguardante le banche di credito cooperativo regionali, ai fini della formale espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 5, della legge regionale 27/2007;

ACQUISITA l'intesa con la Banca d'Italia, che tale Istituto bancario ha formalmente espresso con nota n. 517355 del 22 maggio 2009, su testo provvedimento di conforme contenuto;

RITENUTO peraltro opportuno, alla luce dei contenuti del testo citato e della materia, adottare il medesimo con deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Il riconoscimento degli Organismi specializzati di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 27 è concesso con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, d'intesa con la Banca d'Italia.
2. Per ottenere il riconoscimento gli Organismi specializzati presentano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, se non già presenti agli atti della predetta Direzione, nonché l'elenco delle banche di credito cooperativo associate.
3. Al fine del riconoscimento dell'Organismo specializzato, la maggioranza delle banche di credito cooperativo aventi la sede legale nel territorio della regione deve essere associata all'Organismo medesimo.
4. Gli Organismi specializzati richiedenti devono dimostrare di essere in grado di assolvere alle funzioni di revisione nei confronti delle banche associate, attraverso adeguate risorse tecnico - professionali.
5. Per ciascuna banca associata dovrà essere fornita l'indicazione del numero dei soci al 31 dicembre 2008, delle generalità e della qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica.
6. Gli Organismi specializzati riconosciuti sono sottoposti alla vigilanza della Regione per quanto attiene lo svolgimento dell'attività di revisione di cui all'articolo 20 della legge regionale 27/2007, nonché l'osservanza delle disposizioni della presente deliberazione.
7. Il riconoscimento può essere revocato dal Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, d'intesa con la Banca d'Italia, quando l'Organismo specializzato non risulta più in grado di assolvere alle funzioni di vigilanza sulle banche associate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.